

Di Lalla e Paolo1974

## Faq decreto “salva precari”

### ➤ Ho svolto...

**1. nell'a.s. 2009/10 e/o 2010/11 un incarico (al 30/6 o 31/8) dalle province di “coda”. Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. Sì. La nomina è comunque avvenuta da Graduatoria ad esaurimento.

**2. Il servizio richiesto perché individuato tramite MAD (messa a disposizione). Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. Sì.

- ✓ L'importante è che il servizio sia stato svolto per una graduatoria per cui si è inseriti nel 2011/12 nelle graduatorie ad esaurimento.

**3. Il servizio richiesto ma su uno spezzone e non cattedra intera. Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. Sì.

- ✓ Non hanno importanza le ore per cui si è svolto l'incarico, ciò che è rilevante è la durata dello stesso.

Anche la supplenza fino al 30/6 può essere stata per esempio svolta con più spezzoni (**quindi anche su più scuole**), sia da GaE che da GI (o da MAD).

Nel caso di più spezzoni svolti contemporaneamente in più scuole, basterà fare riferimento al servizio svolto in una sola di esse.

**4. Il servizio di almeno 180 giorni ma in più istituzioni scolastiche. Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. No.

- ✓ Il servizio di almeno 180 giorni deve essere stato svolto in un'**unica** istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali.

**5. Il servizio richiesto nell'anno scolastico 2010/2011 (o nel triennio 2008/11) in una scuola statale ma senza possedere l'abilitazione. Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. No.

- ✓ I docenti **non abilitati** (III fascia d'istituto) **o abilitati ma non inseriti a pieno titolo per il corrente anno scolastico nelle graduatorie ad esaurimento** (II fascia d'istituto) non rientrano tra i beneficiari, anche se hanno svolto il servizio richiesto.

**6. Il servizio richiesto nell'anno scolastico 2010/2011 (o nel triennio 2008/11) per la classe di concorso "A" per la quale non ho l'abilitazione e non sono inserito nelle graduatorie ad esaurimento. Sono però inserito in dette graduatorie per la classe di concorso "B". Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. No.

- ✓ È il caso in cui il personale si trova nella condizione di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento **ma non** per la classe di concorso richiesta ai fini dell'inserimento negli elenchi prioritari;

La supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di 180 giorni in un'unica istituzione scolastica deve essere stata svolta per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1 del decreto, ossia le **graduatorie ad esaurimento** per i docenti e **permanenti** per gli A.T.A.

**7. Il servizio richiesto nell'anno scolastico 2010/2011, o nel triennio 2008/11 in una scuola paritaria. Sono inserito nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso per cui ho svolto il servizio richiesto. Ho i requisiti per essere inserito negli elenchi prioritari?**

R. No.

- ✓ Pur essendo inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1 del decreto, il servizio richiesto deve essere stato svolto in una **scuola statale**.

➤ **Nell'a.s. 2010/11 ho accettato...**

**1. Una supplenza breve con orario intero dalle graduatorie d'istituto. Posso presentare domanda?**

R. Sì, se si hanno i requisiti richiesti.

- ✓ La supplenza breve, anche se ad orario intero, non è considerata una supplenza fino ad almeno il 30/6.

**2. Una supplenza “fino ad avere diritto” su posto accantonato per le immissioni in ruolo (o congelato per altri motivi). Posso presentare domanda?**

**R.** Sì, se si hanno i requisiti richiesti.

- ✓ Anche in questo caso la supplenza non è per l'intero anno ma solo “temporanea”. (Ciò ovviamente vale anche se la supplenza è conferita “fino ad avere diritto” dalle graduatorie d'istituto 2010/11 o su posto di sostegno senza avere la specializzazione).

**3. Uno spezzone orario ma non c'erano cattedre intere, posso presentare domanda?**

**R.** Sì, se si hanno i requisiti richiesti. In questo caso si ha diritto al completamento dagli elenchi prioritari.

**4. Uno spezzone orario in presenza di cattedra intera. Posso presentare domanda?**

**R.** No. Si è esclusi dai beneficiari (e il diritto al completamento è negato anche per le GI).

- ✓ Ciò vale anche se il rifiuto di cattedra intera riguarda la classe di concorso non “principale” (se ovviamente presente nelle graduatorie provinciali) o cattedra su sostegno, se in possesso di specializzazione.

**5. Ho accettato, pena esclusione dagli elenchi, una cattedra intera fino al 30/6 (o 31/8) ma per una classe di concorso che non è quella “principale”. Potrò caricare il punteggio su quest'ultima?**

**R.** Sì. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2010-2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti.

In alternativa, su indicazione dell'interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell'a.s. 2011-2012, in relazione all'effettiva durata.

➤ **Ho rifiutato/rinunciato a...**

**1. Una cattedra ad orario intero e fino al 30/6 ma per una classe di concorso in cui sono inserito nella II o III fascia d'istituto. Posso presentare domanda?**

**R.** Sì, se si hanno i requisiti richiesti.

- ✓ Il rifiuto, per avere delle conseguenze ai fini dell'inserimento negli elenchi, deve riguardare classi di concorso per cui si è inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nella I fascia d'istituto.

**2. Una cattedra ad orario intero e fino al 30/6 (o 31/8) su sostegno ma senza avere la specializzazione. Posso presentare domanda?**

R. Sì. Il rifiuto non ha conseguenze.

**3. Una cattedra ad orario intero e fino al 30/6 (o 31/8) perché individuato da MAD (messa a disposizione). Posso presentare domanda?**

R. Sì. Il rifiuto non ha conseguenze.

**4. Una cattedra ad orario intero "fino all'avente diritto" (posti accantonati o vecchie GI o posti di sostegno). Posso presentare domanda?**

R. Sì. Il rifiuto non ha conseguenze.

**5. Uno spezzone orario in assenza di cattedra intera. Posso presentare domanda?**

R. Sì. Il rifiuto non ha conseguenze.

**5. Una cattedra intera fino al 30/6 (o 31/8) dalle graduatorie provinciali o dalla I fascia d'istituto. Posso presentare domanda?**

R. No. Si è esclusi dai beneficiari.

- ✓ Non si può rinunciare alla cattedra intera e fino ad almeno il 30/6, pena non inclusione negli elenchi (o cancellazione da questi una volta inseriti).

- ✓ Ciò vale **per qualsiasi** profilo o classe di concorso si è presente nelle graduatorie provinciali/permanenti.

## ➤ Ho lasciato...

**1. Una supplenza in corso per cattedra intera fino al 30/6 da graduatoria d'istituto nella provincia X (graduatoria provinciale "esaurita") per accettare uno spezzone orario da graduatoria ad esaurimento nella provincia y. Posso presentare domanda e avere così diritto al completamento?**

R. No.

- ✓ È vero che la normativa (D.M. 131/07 art. 8/3) permette di lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie d'istituto per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento e indipendentemente dall'orario (spezzone o cattedra); è anche vero però che il decreto è chiaro: viene escluso il personale che rifiuta una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento o **dalle graduatorie di circolo o di istituto**.
- ✓ In questo caso, quindi, se è lecito "abbandonare" la prima supplenza (da GI) per la seconda (da GE) e quindi non avere sanzioni dal punto di vista dell'incarico (non c'è "abbandono di servizio"), **si verrebbe però esclusi dagli elenchi prioritari**.

## ➤ Inserito negli elenchi prioritari...

- **Devo accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno dei distretti espressi nella domanda, per tutte le classi di concorso/profili per cui sono presente nelle graduatorie provinciali/permanenti.**
- ✓ **La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto di supplenza comporta:**

  La decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto (si mantiene il diritto ad essere interpellati dalle graduatorie d'istituto);

  La perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto;

 La perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.

✓ **La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta, comporta:**

1. **Solo** la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante.

✓ **Si mantiene quindi il diritto a permanere negli elenchi prioritari,**

- **Devo assumere servizio dopo l'accettazione della supplenza, pena cancellazione dagli elenchi.**
- **Non devo abbandonare il servizio, pena cancellazione dagli elenchi.**
- **Posso rifiutare:**

1. La stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

- ✓ Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

2. La proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, **se offerta in corso di altro contratto (anche se ad orario parziale).**

- ✓ Bisogna però precisare che una "proposta di supplenza" che riguardi posti **annuali o fino al termine delle attività didattiche** resi disponibili successivamente alla compilazione degli elenchi, **non si può rifiutare, anche se si è già occupati, pena la perdita di tutti i benefici previsti dal decreto.**

• **Posso rinunciare:**

 Alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra il Ministero e le Regioni.

📄👤 Alla supplenza **temporanea**, anche già in corso, per accettare un incarico che arrivi direttamente fino al termine delle lezioni (è possibile farlo fino al 30 di aprile). Art. 8/2 D.M. 131/2007.



A qualunque proposta di contratto **se c'è un motivo documentato**:

- ✓ Il decreto, all'art. 2 comma 5, recita: “**La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico...”.
- ✓ Non specifica però quali possano essere i motivi “giustificati” o “motivati”.
- ✓ In questi casi si può fare riferimento al D.M. 131/07, richiamato dal decreto all'art. 6 (“Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131 e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A”) il quale prevede che non si applicano sanzioni ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi **suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola**.
- ✓ Il caso più comune è sicuramente quello di rinuncia per malattia, dietro invio di certificato medico.
- ✓ Dal momento però che il decreto si limita solo a specificare “**rinuncia immotivata o senza giustificato motivo**”, non si escludono comportamenti difforni da parte delle scuole su eventuali altri motivi, che non sia quindi quello della malattia, anche se “giustificati” e “motivati”.